D.D.G. n.__4044_ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il D.P.R.S. n. 5098 del 7/09/1966 pubblicato nella GURS n. 51 del 22/10/1966, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero territorio comunale delle Isole Eolie ai sensi della L. n. 1497/1939, oggi D.LGS. n. 42/2004.

VISTO il D.A. del 23 febbraio 2001, pubblicato nella GURS n. 11 del 16 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) delle Isole Eolie, ai sensi del D.LGS. n.42/2004 (Codice Beni Culturali).

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione**.**

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto spedito il 17.5.2019 dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio tecnico del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 2538 del 18.04.2019, con cui la Soprintendenza di Messina, esprime parere contrario al mantenimento delle seguenti opere abusive, realizzate nell'isola di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ampliamento di un garage con successivo cambio di destinazione d'uso; realizzazione di un terrazzo antistante il medesimo garage; inottemperanza delle disposizioni sull'utilizzo dei materiali edilizi e delle rifiniture, così come prescritto nell'autorizzazione n. 8728 del 10.12.2002 della Soprintendenza di Messina ordinandone, pertanto, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, contenute nella nota n. 4088 del 27/06/2019**.**

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta "*il parere contrario"* emesso dalla Soprintendenza di Messina, giustificando la destinazione d'uso del garage in un vano abitativo (allestimento a camera da letto), per il "*provvisorio posizionamento di alcuni arredi appartenenti alla vicina abitazione, dove in quel periodo si stavano effettuando lavori di pitturazione interna che hanno reso necessario lo spostamento provvisorio di letti, armadi ect.";* che la realizzazione del terrazzo antistante il garage suindicato, *non può considerarsi tale, non rivelandosi opere edili colonne o sedili in muratura,* che in buona sostanza, le opere realizzate in difformità, non avrebbero comportato aumento di superfici utili o volumi; che si è proceduto alla sostituzione dei materiali con cui si sono realizzati gli infissi del garage; che in data 06.02.2019 è stata presentata alla Soprintendenza di Messina, domanda di sanatoria per le difformità sopraelencate.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina con il parere impugnato n. 2538 del 18.04.2019 ha espresso parere contrario al mantenimento delle opere abusive realizzate in zona in ambito T01 del citato P.T.P. perchè "*costituiscono aumento di volume e di superficie e pertanto non rientrano nei casi previsti dall'art.167 del D.L. 42/04 ...".*

Trattasi, in particolare: dell'aumento di mt. 0,50 dell'altezza interna del garage (stimata dall'esterno mt. 2,70, mentre sul progetto risultavano mt. 2,20), e sua trasformazione d'uso, con soglia e infisso in metallo a vetri e pavimentazione ad uso civile, eludendo quindi, quanto previsto dall'art. 38 del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) delle Isole Eolie e in particolare dell'ambito T01 il cui regime normativo non prevede *attività residenziale, variazione d'uso comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.*

Inoltre, sono state disattese le condizioni imposte dalla Soprintendenza con nota 8728 del 10.12.2002, che prevedevano anche, *l'interramento del solaio con terreno vegetale dello spessore minimo di 30 cm eventualmente piantumato, e rivestimento in pietra vulcanica senza listatura dei giunti dei muri di contenimento delle terre e delle parti a vista del garage,* così come disposto dall'art. 13 della L.R. 10/08/1985 n. 37.

Infine, la realizzazione, senza previa richiesta di autorizzazione all'ufficio competente, di un terrazzo coperto rispetto ad un vano non abitabile.

Tutto ciò premesso si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004 avvenuta il 1° maggio 2004, ed in particolare dell'art. 146, comma 10, viene affermato che non è più possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per le opere edilizie realizzate *sine titulo* (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 gennaio 2005, n. 91; T.A.R. Campania, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 1009).

La norma contenuta nel successivo D.Lgs. n. 157/2006, recante disposizioni correttive ed integrative al predetto Codice, ha chiarito e stabilito definitivamente che l'autorizzazione paesaggistica e*x post* può essere rilasciata soltanto per i "piccoli abusi", soggetti a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167, comma 4, e precisamente:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al di fuori di questi casi il trasgressore degli obblighi previsti dall'art. 146 del Codice è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Si impongono sul divieto generale di sanatoria degli abusi paesaggistici le cosiddette "*leges speciales"*, che prevalgono su quella generale, e cioè la L. n.308/2004, art. 1, comma 37, l'art. 23 della L.r. n.37/1985, la L. n.724/1994, gli art. 17, comma 6, ed art. 20 della L.r. n.4/2003.

Non rientra invece nel novero delle disposizioni speciali l'art. 13 della L. n. 47/1985, oggi art. 14 della L.r. n. 16/2016, ai sensi del quale il ricorrente ha presentato domanda di sanatoria edilizia al Comune di Lipari per gli interventi abusivi realizzati.

Quest'ultima disposizione, cosiddetta sanatoria a regime, consente di regolarizzare senza alcuna limitazione gli abusi edilizi agli effetti urbanistici, ma rimane impregiudicata la loro ammissibilità ai fini paesaggistici, che va valutata quando sussiste, e cioè quando gli abusi ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in forza delle previsioni contenute nel Codice.

Da ciò ne consegue che in queste ipotesi, in presenza di un abuso "sostanziale" in aree di interesse paesaggistico, la Soprintendenza è tenuta ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, restando preclusa la possibilità di regolarizzare l'abuso; circostanza che ricorre nel caso in esame, poiché il cambio di destinazione d'uso da garage a vano abitativo e la realizzazione di un terrazzo coperto di cui sopra, avendo comportato un aumento di superfici utili o volumi, non rientrano nelle ipotesi di opere suscettibili di sanatoria realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; quindi legittimamente la Soprintendenza ha respinto l'istanza del ricorrente.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 2538 del 18.04.2019.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato dal signor xxxxxxxxxxxxxxx elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio tecnico del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sito a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 2538 del 18.04.2019, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 2538 del 18/04/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 24 settembre 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to